

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2035

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANTONIO BARBIERI

Estensione della maggiorazione prevista dall'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, a tutti i dipendenti civili dello Stato ex combattenti e assimilati

Presentata il 28 novembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 15 aprile 1985, n. 140, recante « Miglioramento e perequazione dei trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale » ha disposto all'articolo 6, una maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti. In particolare, ha stabilito che i soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, hanno diritto a domanda ad una maggiorazione reversibile del rispettivo trattamento pensionistico determinato secondo le norme ordinarie, nella misura di lire 30.000 mensili.

Orbene, nella costante applicazione dell'INPS tale norma è intesa in modo tale che coloro che usufruiscono di pensione non ordinaria siano esclusi da tale beneficio.

Sembra anzitutto evidente che la concessione del beneficio fissato in detta legge solo ai titolari di pensione ordinaria non ha valide ragioni, anche perché si tratta di una gratificazione nell'età anziana di quei soggetti che videro gli anni migliori della loro gioventù impegnati e spesi nella difesa della Patria.

Né, d'altronde, sembra che l'estensione del beneficio a tutti coloro che usufruiscono di pensioni anche non ordinarie riguardi un tale numero di superstiti viventi da importare un eccessivo impegno di spesa.

Pertanto, si ritiene necessario ovviare a questo sgradevole comportamento della Patria verso i suoi figli che la difesero in guerra, prevedendo, con questa proposta di legge, l'estensione della maggiorazione a tutti i tipi di trattamenti pensionistici.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, hanno diritto alla maggiorazione del trattamento pensionistico prevista dall'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e successive modificazioni, anche qualora si tratti di pensione non diretta.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è corrisposto a domanda, inviata all'ente erogatore della pensione.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 100 milioni per l'anno 2001 e 2.582.284 euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

